

stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.06. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. [1660](#)

15.06.

pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/05/2024 [nascondi](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/05/2024 [[apri](#)]

15.06.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Dotazione di videocamere alle forze di polizia impiegate in determinati servizi)

1. Le forze di polizia impiegate nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili, sono dotate di telecamere idonee a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento.

2. L'utilizzo della videocamera avviene anche nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a misure di polizia o comunque a misure restrittive della libertà personale.

3. La registrazione dei video avvenuta con la telecamera in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

[Iezzi Igor](#), [Ravetto Laura](#)